DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO

Art. 5

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 30 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo in materia di florovivaismo
Estremi	Legge 4 luglio 2024, n. 102
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-in-materia-di-florovivaismo/art-5-clausola-di-salvaguardia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it